



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 38/CSAT del 02 Aprile 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 02 Aprile 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società SAPRI CALCIO in riferimento al C.U. n. 87 del 12/03/2026.

Gara – Atletico Pagani / Sapri Calcio del 7.03.2026 – Campionato Promozione “D”.

Squalifica Anche Rev 4 gare

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, dalla lettura del reclamo e le giustificazioni addotte sono inconferenti rispetto alle motivazioni poste alla base del provvedimento reso dal GST e, pertanto, il reclamo va rigettato. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 87 del 12/03/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa.

Reclamo del tesserato RUSSO CHRISTIAN della società Atletico Poseidon in riferimento al C.U. n.56/del. Salerno del 12/03/2026.

Gara – Virtus Battipaglia Calcio / Atletico Poseidon del 7.03.2026 – Campionato Under 16 Prov. Sa “C”.

Squalifica Russo Christian 6 gare

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Invero, la lettura del referto arbitrale conferma l’atteggiamento irrispettoso del calciatore Russo Christian che correttamente il GST ha sanzionato con sei (6) giornate di squalifica. La CSAT ritiene che alla luce dei reali accadimenti evidenziati ed alla condotta irreprensibile tenuta dal calciatore nel corso dell’intero campionato, la sanzione comminata appare eccessivamente gravosa e, pertanto, in riforma del provvedimento assunto ed in applicazione dell’art.36, lettera A, CGS riduce la squalifica a quattro (4) giornate di squalifica effettive. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Russo Christian a quattro (4) gare.

Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società LA CILENTANA SPORT in riferimento al C.U. n. 10/GST del. P. SA del 6/03/2026.

Gara – Rofrano / La Cilentana Sport del 6.03.2026 – Campionato Terza Categoria “E”.

Perdita della gara

La società Asd La Cilentana Sport proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata sul CU n.10/GST del 6/3/26 con la quale il GST, nel prendere atto che alla gara aveva preso parte in posizione irregolare il calciatore Paladino Dominik, infliggeva alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 nonché la squalifica per 3 tre giornate al calciatore Paladino Dominik, l'inibizione per 4 giornate al dirigente accompagnatore della società reclamante sig. Alleva Carlo e sanzionava la reclamante con la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 500.00.

Deduciva la reclamante che, in vista dell'inizio della stagione sportiva 2025/2026, la stessa provvedeva ad avviare le procedure di tesseramento del calciatore per il tramite del portale federale. Per mero errore amministrativo interno, la procedura non veniva completata attraverso il passaggio finale di dematerializzazione e invio telematico della pratica e, confidando nella buona fede di aver completato l'iter amministrativo, provvedeva ad inserire il calciatore nella distinta di gara. La reclamante evidenziava, altresì, che inizialmente il calciatore veniva indicato in distinta ma la effettiva partecipazione alla gara dello stesso era limitata a pochi minuti tant'è che veniva impiegato soltanto al 37° minuto del secondo tempo. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo e conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari adottate; in via subordinata chiedeva di rideterminare in senso più favorevole le sanzioni irrogate tenendo conto dell'avvenuto avvio della procedura di tesseramento.

Nei modi e termini di legge, la società reclamante, Asd Us Rofrano, faceva pervenire le controdeduzioni con le quali, tra l'altro, evidenziava che era la stessa società reclamante ad ammettere espressamente nel proprio atto di avere omesso il passaggio di dematerializzazione ed invio telematico per cui concludeva per il rigetto del reclamo e la conferma di provvedimenti disciplinari adottati dal GST.

La CSAT letti gli atti ufficiali, il reclamo, le controdeduzioni, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. Dall'esame della documentazione in atti, è emerso senza ombra di dubbio che il calciatore Paladino Dominik, nato il 25/10/1992, risulta essere svincolato dalla società La Cilentana Sport a far data dal 1/7/2025 per cui non poteva prendere parte alla gara in oggetto perché alla data di disputa della stessa si trovava in posizione irregolare. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 10/GST del. P. SA del 6/03/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società ATLETIK in riferimento al C.U. n. 31/GST del 11/03/2026.

Gara – Atletik / Padula Tonino Paolini del 28.02.2026 – Campionato Seconda Categoria “L”.

Perdita della gara

La società Atletik proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n. 31/Gst del 11/03/2026 con la quale il GST, accertato la partecipazione della gara in posizione irregolare del calciatore, sig. Di Concilio Lorenzo, infliggeva alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda alla stessa di euro 150.00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Sanzionava, inoltre, il calciatore Di Concilio Lorenzo squalificandolo per una giornata mentre squalificava il sig. Immenso Luca, dirigente accompagnatore della società reclamante, per una gara. Deduciva la reclamante che in data 28/9/25 provvedeva ad inviare all'ufficio tesseramento l'aggiornamento di posizione del calciatore Di Concilio Lorenzo allegando la patente, come documento di riconoscimento, nonché la dichiarazione del calciatore di prestazione volontaria annuale per cui, sebbene l'ufficio preposto al tesseramento avesse chiesto ulteriori documenti anagrafici del calciatore lo stesso poteva prendere parte alla gara. Concludeva la reclamante per l'accoglimento dell'impugnativa e

conseguente revoca delle decisioni del GST anche perché il calciatore, prima della gara disputata il 28/2/26, aveva preso parte precedentemente ad altre senza che fosse rilevata la posizione irregolare.

La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Ripetutamente l'ufficio tesseramento sollecitava la società reclamante di allegare come documento anagrafico di riconoscimento, come risulta dalla documentazione fornita dall'ufficio tesseramento, e solo in data 2/3/26 veniva prodotta la carta d'identità del calciatore.

La Corte adita, pertanto, ritiene che il tesseramento del calciatore Di Concilio Lorenzo si è perfezionato in data successiva a quella della gara, per cui il calciatore non aveva titolo a prendere parte alla stessa. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31/GST del 11/03/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società CITTA DI TORRE DEL GRECO in riferimento al C.U. n. 81 del 26/02/2026.

Gara – Città Di Torre Del Greco / Orfri Calcio del 21.02.2026 – Campionato Prima Categoria “B”.

Perdita della gara

La società Città di Torre del Greco proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata sul CU n.81 del 26/2/26 con la quale il GST evidenziava che il calciatore della società Città di Torre del Greco, sig. Marciànò Michele, aveva preso parte alla gara in posizione irregolare in quanto la pratica di tesseramento depositata non veniva firmata elettronicamente e pertanto, il GST provvedeva a infliggere alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché a squalificare il sig. Marciànò Michele ed il sig. Di Grazia Enzo, quest'ultimo come dirigente accompagnatore della società reclamante, per una giornata ciascuno ed ad infliggere alla società Città di Torre del Greco l'ammenda di euro 300.00 oltre ad un punto di penalizzazione in classifica.

Deduciva la reclamante che il tesserato, sig. Marciànò Michele, era regolarmente tesserato e che la firma elettronica (digitale), era pienamente valida anche in assenza del timbro societario o di un sigillo fisico. In definitiva la reclamante concludeva che il timbro era un retaggio cartaceo che nel processo di digitalizzazione veniva sostituita dalla firma digitale. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo e conseguente annullamento di tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della società e dei tesserati.

La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto ed effettuate le indagini presso gli uffici competenti del CR Campania, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. Dall'esame della documentazione fornita dagli uffici competenti, è emerso che in data 7/12/2025 la società reclamante depositava, attraverso la procedura di firma elettronica, la documentazione per il tesseramento del calciatore Marciànò Michele. L'ufficio tesseramento, in data 9/12/25, esaminata la pratica di tesseramento, segnalava nella riga della pratica di trasferimento “allegare il modulo 16478786 relativo al trasferimento definitivo del calciatore”. Successivamente in data 5/1/26 il predetto ufficio rettifica l'errore segnalato precedentemente evidenziato che sul modulo di trasferimento mancava il timbro della società ed in data 12/1/26, dopo che in data 7/1/26 la società reclamante aveva effettuato la dematerializzazione del modulo di trasferimento, dichiarava il trasferimento nullo in quanto non firmato elettronicamente, pertanto, il calciatore Marciànò Michele non aveva titolo a prendere parte alla gara in oggetto in quanto in posizione irregolare. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 81 del 26/02/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società FUTSAL CISTERNA in riferimento al C.U. n. 58/C5 del 19/03/2026.

Gara – Cus Napoli / Futsal Cisterna del 14.03.2026 – Campionato Calcio a 5 serie C2, “B”.

Perdita della gara

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, avverso la decisione del GST con la quale veniva disposta la ripetizione dell’incontro a porte chiuse con la presenza di due commissari di campo a carico delle società, nonché venisse inflitta ad entrambe le società l’ammenda di euro 200.00 e la squalifica dei calciatori Testa Giuseppe e Morlando Francesco, proponeva reclamo la società Futsal Cisterna, che descriveva l’ingiustificata interruzione della gara e evidenziava la responsabilità del calciatore Testa nel generare la rissa, e concludeva per la perdita della gara col risultato di 0-6 a carico della società CUS Napoli Asd, e invia subordinata la prosecuzione della gara a partire dal momento in cui è stata interrotta.

La società Cus Napoli si costituiva e nella sua memoria chiedeva l’annullamento dei provvedimenti resi dal GST e la perdita della gara a carico della società Futsal Cisterna e in via subordinata la ripetizione della gara.

Osserva la Corte che la decisione del GST va integralmente confermata. Ed infatti, non emergono dal referto del DDG con chiarezza le ragioni per le quali il medesimo ha interrotto la gara al minuto 24 del secondo tempo di gioco, né risulta che fosse in pericolo la sua incolumità, né risulta la convocazione dei capitani delle due squadre al fine di avvisare della sua decisione d’interruzione definitiva della gara, determinando così ad avviso di Questa Corte un errore tecnico **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 58/C5 del 19/03/2026. Mandando alla segreteria per la fissazione della nuova data.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società BRACIGLIANO in riferimento al C.U. n. 32/GST del 18/03/2026.

Gara – Lavorate Calcio / Bracigliano del 7.03.2026 – Campionato Prima Categoria, “B”.

Perdita della gara

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il legale di fiducia della società Bracigliano, rileva che il medesimo va accolto e rileva quanto segue:

In via preliminare accoglie l’eccezione pregiudiziale proposta dalla reclamante.

Il ricorso proposto in primo grado dalla società Bracigliano è stato ritualmente depositato nel rispetto dei termini procedurali previsti dal Codice di Giustizia sportiva e ritualmente notificato alla controparte nei termini previsti dalle norme endo-federali.

Nel merito, in riforma della decisione del GST di cui al CU n.32/GST del 18/03/2026, la Corte accoglie il reclamo del Bracigliano.

Ed invero, la società Bracigliano, al momento dell’interruzione momentanea della gara, formalizzava per iscritto al DDG la propria decisione di non proseguire la stessa non sussistendo la tranquillità per proseguirla in conseguenza delle aggressioni subite.

La reclamante non aveva alcun interesse a non proseguire la gara in quanto in vantaggio di due reti a zero, e con superiorità numerica per effetto dell’espulsione di un calciatore della società Lavorate Calcio.

Inoltre, dalla lettura degli atti ufficiali (referto DDG e CDC) quale fonte di prova privilegiata emerge senza ombra di dubbio che la responsabilità dei fatti accaduti è ascrivibile ai tesserati ed a persone riconducibili alla società Lavorate Calcio, che durante l’interruzione dell’incontro per la espulsione del sig. Bifulco Vincenzo, aprivano il cancello che divideva il TDG dagli spalti, ed oltre ad aggredire il tesserato della società Bracigliano, minacciavano il Commissario di Campo, che chiedeva a queste persone (una identificatasi come Presidente della società Lavorate Calcio, Domenico Crescenzo) di uscire dal TDG. A questo punto venivano allertate le forze dell’Ordine, che però giungevano all’impianto solo quando i calciatori avevano finito di farsi la doccia. Pertanto il GST adottava sanzioni pecuniarie alla società Lavorate Calcio di entità superiore a quelle del Bracigliano, oltre a disporre la disputa a porte chiuse della prossima gara casalinga sempre nei confronti del

Lavorate Calcio e sanzionato fino al 12/06/26 (come da CU n.87 del 12/03/2026) i tesserati della predetta società, responsabili dell'aggressione rivolta ad un tesserato della società Bracigliano.

Questa Corte nel condividere le sanzioni a carico della società Lavorate Calcio, ascrive alla stessa la responsabilità dell'interruzione della gara per i fatti gravi sopra riportati. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Bracigliano, annullando le sanzioni nei confronti della reclamante della rinuncia alla gara.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Publicato in Napoli, il giorno 02 Aprile 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**